



Comune di Vicolungo
Servizio Polizia Locale
Telefono 0321 835126 Fax. 0321 835013
e-mail: polizia.vicolungo@pec.intercom.it

ORDINANZA N. 223 DEL 12 AGOSTO 2020

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);

LETTO la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;

RITENUTO CHE i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 stabiliscono che:

“ Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
- b) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
- c) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.”

CONSIDERATO CHE il responsabile del servizio di Polizia Locale di concerto con gli operatori del Servizio di Polizia Locale e la Stazione Carabinieri di Biandrate, territorialmente competente dopo aver raccolto le varie segnalazioni e lamentele della popolazione, hanno analizzato le diverse implicazioni di safety e di security riguardanti i potenziali assembramenti che si possano creare in

orario serale e notturno all'esterno dei Bar presenti nel territorio comunale, e dopo una serie di considerazioni in ordine alla fonte di pericolo per l'incolumità degli astanti, rappresentato dall'abbandono di contenitori in vetro e alluminio sul sedime stradale da parte delle persone, hanno chiesto di valutare l'opportunità di emettere un'ordinanza di divieto di vendere le bevande in contenitori di vetro e/o metallo, realizzando invece la mescita in bicchieri di plastica leggera e il divieto a chiunque di portare contenitori in vetro e alluminio sul territorio comunale,

RILEVATO CHE il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di contenitori di bevande in vetro e/o metallo successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, e senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;

VISTO CHE per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO altresì, l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

Dalle ore 21.00 alle ore 06.00, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, dal 14 agosto 2020, al 04 ottobre 2020, in piazza Mazzini/via Dante Alighieri, via Quattro Novembre, largo Garibaldi, via Roma,

- a) **E' VIETATA**, salvo il consumo immediato all'interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, la somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;
- b) **E' IN OGNI CASO CONSENTITA** la mescita in bicchieri di plastica leggera;
- c) **E' VIETATO** il consumo in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- d) **E' SEMPRE VIETATO** l'abbandono al di fuori dagli appositi raccoglitori di bottiglie di vetro e/o metallo.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Locale al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia di Stato.

AVVERTE CHE Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 07/08/1990, n. 241.

L'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07/08/1990, N. 241 e s.m.i:
Autorità emanante: Comune di Vicolungo Servizio Polizia Locale, piazza Mazzini 2, presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:

IL SINDACO
(Marzia VICENZI)
Marzia Vicenzi
IL VICE SINDACO
Dr. SSA *Lucia GARNIERI*
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
COMUNE
VICOLUNGO